

COMMISSIONE VII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

XII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 MAGGIO 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ERMINI

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
BADALONI MARIA ed altri: Norme interpretative della legge 13 marzo 1958, n. 165, sull'ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli Istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica. (750)	97
PRESIDENTE	97, 98
NATTA	98
BUZZI, <i>Relatore</i>	98
Disegno di legge (<i>Rinvio della discussione</i>):	
Norme per l'equiparazione degli studi compiuti presso l'Accademia militare e le Scuole di applicazione dell'Esercito al biennio propedeutico di ingegneria (<i>Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i>).	99
PRESIDENTE	99, 100
NEGRONI, <i>Relatore</i>	100
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	100

La seduta comincia alle 9.35.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Badaloni Maria ed altri: Norme interpretative della legge 13 marzo 1958, n. 165, sull'ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli Istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica. (750).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge del deputato Badaloni Maria ed altri, concernente norme interpretative della legge 13 marzo 1958, n. 165, sull'ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli Istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica.

Come la Commissione ricorda, nella scorsa seduta avevamo lasciato in sospenso l'articolo 1-bis e l'articolo 4, approvando il principio base del testo del primo articolo e di un emendamento al primo comma dell'altro articolo, richiedendo al riguardo il parere della Commissione Bilancio. Tale parere ci è giunto, ora, favorevole.

Pongo, pertanto, in votazione l'articolo 1-bis, di cui do nuovamente lettura:

« Il comma quarto dell'articolo 25 della legge 13 marzo 1958, n. 165, viene così modificato:

« Il servizio prestato nella carriera di professore, o di Capo di Istituto di categoria inferiore, in grado, coefficiente o classe di stipendio equiparati alla classe di stipendio ini-

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1959

ziale di Capo di Istituto, è valutato per intero agli effetti della progressione economica, previa ricostruzione della carriera, sulla base delle norme attualmente in vigore, ai soli fini giuridici, nel vecchio ruolo di professore o di Capo d'Istituto di categoria inferiore ».

I benefici economici e di carriera per il personale in attività di servizio si applicano con decorrenza 1° gennaio 1958 ».

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 4, quale risulta nel nuovo testo:

« All'onere derivante dalla applicazione della presente legge si provvede a carico dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1958-59, concernenti il personale insegnante, direttivo e ispettivo delle scuole e istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle opportune variazioni di bilancio ».

NATTA. Prima che si voti quest'ultimo articolo chiedo di conoscere come sia stato risolto il caso dei maestri che sono stati dipendenti di comuni.

PRESIDENTE. Il caso è regolato dall'articolo 3-bis, che assumerà il numero 6.

NATTA. Vorrei sapere se questo articolo elimina l'inconveniente che era sorto per i maestri che sono andati in pensione tra l'anno 1954 e l'anno 1958.

BUZZI, *Relatore*. Non credo. Penso che l'onorevole Natta voglia riferirsi alla situazione di coloro che non hanno avuto i miglioramenti di carriera, perché in quel tempo non erano in servizio.

NATTA. Ma è una cosa enorme.

BUZZI, *Relatore*. Lo riconosco, onorevole Natta. Tuttavia, con questo provvedimento abbiamo solo inteso interpretare la norma già esistente, che lasciava il diritto di opzione all'interessato. L'amministrazione, evidentemente, non doveva che regolarsi in base alla scelta dell'interessato. Invece, con la formulazione che era stata data, l'amministrazione finiva anch'essa per avere un diritto di opzione fra l'uno e l'altro trattamento.

PRESIDENTE. Onorevole Natta, noi stiamo dando l'interpretazione della legge.

NATTA. Si tratta di un caso stranissimo e abnorme. Nel periodo dal 1954 al 1958 coloro che sono andati in pensione non hanno avuto la possibilità di beneficiare di una norma che operava prima del 1954 e che ha operato dopo

il 1958. Comunque, si può sempre rimediare con un provvedimento particolare.

PRESIDENTE. Sono rimasti esclusi dal provvedimento anche altri casi; e ciò perché la Commissione, nell'ultima riunione, ha fissato dei limiti a questo provvedimento, il quale altrimenti sarebbe diventato poco organico. Tuttavia, ci riserviamo di intervenire con altri provvedimenti legislativi per rimediare agli ulteriori inconvenienti.

Poiché altri non chiedono la parola, pongo in votazione l'articolo 4 nel testo di cui ho dato lettura e che assumerà il numero 8.

(È approvato).

Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento del disegno di legge.

(Così rimane stabilito).

Do lettura degli articoli della proposta di legge quale risultano dopo il coordinamento autorizzato.

ART. 1.

Al personale ispettivo della scuola elementare, al quale, per effetto della prima applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 165, compete nella qualifica rivestita alla data del 1° gennaio 1958 uno stipendio inferiore a quello che gli sarebbe spettato qualora non avesse conseguito la promozione, viene attribuito, previa ricostruzione della carriera, a decorrere dal 1° gennaio 1958, lo stipendio di importo immediatamente superiore a quello che avrebbe conseguito alla data del 1° gennaio 1958, se non fosse stato promosso alla categoria superiore.

(È approvato).

ART. 2.

Il testo del comma quarto dell'articolo 25 della legge 13 marzo 1958, n. 165, è sostituito dal seguente:

« Il servizio prestato nella carriera di professore o di capo di Istituto di categoria inferiore, in grado, coefficiente o classe di stipendio equiparati alla classe di stipendio iniziale di capo di Istituto, è valutato per intero agli effetti della progressione economica, previa ricostruzione della carriera, sulla base delle norme attualmente in vigore, ai soli fini giuridici, nel vecchio ruolo di professore o di capo di Istituto di categoria inferiore ».

I benefici economici e di carriera per il personale in attività di servizio si applicano con decorrenza 1° gennaio 1958.

(È approvato).

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1959

ART. 3.

Alla riliquidazione del trattamento di quiescenza del personale direttivo e ispettivo cessato dal servizio nel periodo 1° luglio 1956-31 dicembre 1957, si provvede applicando il combinato disposto di cui al secondo comma dell'articolo 28 della legge 13 marzo 1958, n. 165, ed agli articoli 1 e 2 della presente legge.

(È approvato).

ART. 4.

La retrodatazione di nomina, prevista dall'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, è riconosciuta anche al personale direttivo e docente degli Istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica che trovandosi nelle condizioni di cui all'articolo 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, ovvero all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, e avendo i requisiti prescritti dall'articolo 1 del predetto regio decreto n. 27, abbia avuto la nomina in ruolo per effetto dei concorsi indetti ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, e successive modificazioni, o per effetto della legge 23 febbraio 1952, n. 93.

Al personale direttivo e docente — che per mancata documentazione, agli interessati non imputabile, del requisito di ex combattente o reduce non abbia potuto prender parte ai concorsi riservati, indetti ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, e successive modificazioni, e abbia successivamente conseguito la nomina per effetto del primo concorso al quale abbia partecipato — è riconosciuto il diritto alla retrodatazione della nomina purché possa dimostrare di essere in possesso, alla data di entrata in vigore della legge 13 marzo 1958, n. 165, della documentazione prescritta.

(È approvato).

ART. 5.

Ai fini di cui al quinto comma dell'articolo 4, nonché al secondo comma dell'articolo 6 della legge 13 marzo 1958, n. 165, il servizio militare prestato in reparti combattenti è computato anno intero qualora la sua durata nell'anno solare abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra.

(È approvato).

ART. 6.

È fatto obbligo alle Amministrazioni comunali di applicare la norma di cui all'articolo 26 della legge 13 marzo 1958, n. 165, qualora il personale insegnante, direttivo e ispettivo della scuola elementare di Stato ne faccia esplicita richiesta.

(È approvato).

ART. 7.

Al personale di cui alle tabelle F e G della legge 13 marzo 1958, n. 165, comandato o comunque chiamato a prestare servizio nella pubblica Amministrazione, che non comporti l'effettivo esercizio della funzione, è data facoltà di optare fra le indennità di cui alle citate tabelle e quella di lavoro straordinario da corrispondersi dall'Amministrazione presso la quale il personale medesimo è chiamato a prestare servizio.

(È approvato).

ART. 8.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge si provvede a carico dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1958-59, concernenti il personale insegnante, direttivo e ispettivo delle scuole e Istituti dell'istruzione elementare, secondaria e artistica.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle opportune variazioni di bilancio.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge:
Norme per l'equiparazione degli studi compiuti presso l'Accademia militare e le Scuole di applicazione dell'Esercito del biennio propeudeutico di ingegneria. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato). (975).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 975, concernente norme per l'equiparazione degli studi compiuti presso l'accademia militare e le scuole di applicazione dell'esercito al biennio pro-

 III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1959

pedeutico di ingegneria, già approvata dalla corrispondente Commissione del Senato.

L'onorevole Negroni, relatore, ha facoltà di riferire.

NEGRONI, *Relatore*. Prego di voler rinviare la discussione del provvedimento, poiché non ho potuto, a causa dei miei impegni, reperire tutti gli elementi necessari per la relazione.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni può allora rimanere stabilito che la discussione è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito)..

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

BADALONI MARIA ed altri: « Norme interpretative della legge 13 marzo 1958, n. 165, sull'ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale insegnante è diret-

tivo degli Istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica (750):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	24
Voti contrari.	6

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alicata, Badaloni Maria, Baideili, Badiini Confalonieri, Bertè, Caiazza, Cerreti Alfonso, Codignola, De Grada, Di Luzio Domenico, Ermini, Franceschini, Franco Pasquale, Fusaro, Grezzi, Grilli Antonio, Leone Raffaele, Liberatore, Limoni, Malagugini, Marotta Vincenzo, Natta, Negroni, Nicosia, Pitzalis, Romano, Sciorilli Borrelli, Seroni, Sorgi e Titomanlio Vittoria.

La seduta termina alle 10,15.

 IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

 Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI